

**CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI PER LA GESTIONE DEL
POLO INTEGRATO ALTA FORMAZIONE E DESIGN
(ANNO 2013)**

Capitolato speciale

1. Oggetto della concessione

Concessione in uso di locali per la gestione del Polo Integrato per l'Alta Formazione nella moda e nel design (codice CIG 5043342978); l'immobile, tuttora in corso di realizzazione, risulta descritto nel documento tecnico, allegato al presente capitolato sotto la lettera "A". L'utilizzo del bene oggetto di concessione e l'attività posta in essere dovranno essere esercitate nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti nelle rispettive materie.

2. Caratteristiche principali della gestione del polo Integrato per l'Alta Formazione nella moda e nel design

La struttura dovrà contribuire in maniera sostanziale alla qualificazione del territorio in termini di sviluppo economico e sociale, rafforzando il livello imprenditoriale del know how su ambiti tematici estremamente distintivi e con particolare attenzione agli aspetti occupazionali del settore.

L'obiettivo primario della struttura sarà il sostegno ai processi di sviluppo locale attraverso l'erogazione di un sistema integrato di servizi informativi, formativi, di assistenza e di accoglienza, per la promozione e creazione di impresa e di iniziative di lavoro autonomo (scouting d'impresa) e per il sostegno all'innovazione e sviluppo della piccola e media impresa e dell'artigianato. La nuova infrastruttura ospiterà al suo interno uffici, laboratori, ateliers, aule, spazi comuni, incubatori e acceleratori d'impresa.

Di rilievo dovrà essere inoltre la capacità di "integrazione" della struttura, non solo per la diversa tipologia di attività che vi si svolgono al suo interno, ma anche e soprattutto per le sinergie e le interrelazioni che saprà impiantare con il territorio: si dovrà aprire e mantenere con questo e con le sue realtà imprenditoriali più vivaci, un dialogo costante per interpretarne le esigenze e intercettarne le potenzialità di crescita, generando così opportunità di rilancio e sviluppo economico.

Poiché la realizzazione dell'immobile di cui trattasi è stata finanziata con il contributo della Regione Toscana nell'ambito del Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile (PIUSS) "Città dei Saperi" – Operazione FI_03_51A "Polo integrato Alta Formazione nella moda e nel design", requisito imprescindibile è comunque lo svolgimento di attività che rispettino rigorosamente i requisiti previsti per la finanziabilità delle operazioni afferenti all'Asse V – Linea 5.1° del DAR POR CreO FESR 2007-2013 della Regione Toscana.¹

¹ Vedi delibera RT 436 del 21.05.2012 e suo contenuto:

Asse V – Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile

Attività 5.1: Interventi di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano e delle aree per insediamenti produttivi finalizzati alla creazione e al miglioramento di aree da destinare a spazi e servizi a fruizione collettiva, al terziario avanzato, nonché alla realizzazione di infrastrutture di servizi alla persona.

Linea di Intervento 5.1A: Infrastrutture per lo sviluppo economico: centri servizi alle imprese, centri di competenza PMI, infrastrutture per insediamenti produttivi e per il terziario avanzato, infrastrutture per lo sviluppo socio-economico in aree urbane;

Descrizione dell'Attività: Nell'ambito delle modalità di attuazione dell'asse V, la linea d'intervento prevede il finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati, all'interno dei PIUSS, alla realizzazione di:

- a) aree ed immobili destinati all'insediamento di imprese del settore manifatturiero, del terziario avanzato e qualificato, della R&ST, dei servizi alle imprese, strutture per l'alta formazione connessi alle infrastrutture per il trasferimento;
- b) centri di competenza relativi al trasferimento tecnologico, dell'innovazione, della ricerca industriale, delle nuove tecnologie, ivi compresi incubatori e acceleratori di impresa nei settori hi-tech e delle tecnologie ambientali, laboratori di ricerca, strutture per l'alta formazione connessi alle infrastrutture per il trasferimento; tali strutture si caratterizzeranno per una strategia gestionale unitaria definita dal soggetto beneficiario;
- c) laboratori per lo sviluppo dell'imprenditorialità in quartieri con specifiche concentrazioni di criticità, sociale ed economica; tali strutture si caratterizzeranno per una strategia gestionale unitaria definita dal soggetto beneficiario;
- d) laboratori per la partecipazione sociale alle politiche urbane, anche nel quadro della organizzazione istituzionale delle amministrazioni locali, con particolare attenzione alla dimensione delle pari opportunità, delle fasce di popolazione giovanile e anziana, della popolazione immigrata, anche in stretto raccordo con le strategie e gli interventi previsti dai

3. Durata della concessione

La concessione avrà durata di anni 6 decorrenti dalla data di consegna del bene successiva alla sottoscrizione del contratto, eventualmente rinnovabili previa apposita istanza di rinnovo da parte del concessionario presentata almeno sei mesi prima della scadenza e con atto espresso dell'Amministrazione Comunale, fatta salva la facoltà per questa ultima di rivedere le condizioni di assentimento.

E' esclusa, trattandosi di concessione amministrativa, l'applicazione relativa alle norme dei contratti di locazione.

Gli impianti realizzati e le altre opere installate al fine della completa funzionalità dell'edificio, resteranno di proprietà comunale, senza il pagamento di alcun onere o di indennità a qualsiasi titolo richiesta.

La consegna del bene è prevista entro il 31/12/2014. In caso di superamento di tale data per un periodo di oltre 12 mesi il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto stipulato con conseguente diritto alla restituzione della cauzione prestata.

4. Canone

Il concessionario, ad iniziare dalla data di consegna del bene, dovrà corrispondere al Comune il canone offerto in sede di gara e ridotto, unicamente per il primo anno, all'importo pari ai 20/38esimi del canone offerto, in considerazione dei tempi e costi di avviamento dell'attività.

Si intendono esclusi dal canone, e a carico del concessionario, tutte le spese inerenti la gestione dell'immobile e la conduzione dei relativi impianti, ed in particolare:

- spese per utenze (acqua, gas, energia elettrica, telefonia, ecc.) e per riscaldamento e condizionamento dei locali;
- spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti e per la loro conduzione ivi compresa la centrale termica (caldo-freddo).

L'importo del canone sarà adeguato annualmente all'incremento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT a partire dall'inizio del secondo anno di concessione.

Il canone annuo dovrà essere corrisposto, inderogabilmente, in due rate semestrali anticipate di pari importo, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di decorrenza del semestre.

Il canone dovrà essere versato entro le relative scadenze presso la Tesoreria Comunale senza necessità di ulteriori richieste in merito. Il mancato pagamento totale o parziale anche di una rata del canone costituirà presupposto per la messa in mora del concessionario.

In caso di ritardato pagamento verranno applicate le penalità previste al punto 18 del presente capitolato.

In caso di ritardo che si protragga per oltre 60 giorni il Comune potrà procedere alla risoluzione di diritto con conseguente decadenza nella concessione, come previsto al punto 19 del presente capitolato, fermo restando l'obbligo del pagamento delle rate già maturate e degli eventuali ulteriori danni.

Al recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, l'Amministrazione comunale potrà procedere rivalendosi sul deposito cauzionale di cui al punto 11, salvo ogni azione per i maggiori danni.

5. Impegni e doveri del concessionario

Sono a carico del concessionario:

- Tutte le spese eventualmente necessarie per l'adattamento della struttura agli standard tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza finalizzate allo svolgimento delle attività previste.
- L'acquisto e/o la fornitura e la messa in opera degli arredi, delle attrezzature, degli strumenti necessari alla gestione del locale e allo svolgimento delle attività.
- Le spese di ordinaria manutenzione dei locali, quelle per le utenze e quelle dirette a recuperare l'utilità del bene andate perdute per cause connesse all'uso e godimento dello stesso.

- La realizzazione a proprie spese di tutti gli interventi che si rendessero necessari a seguito di disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- La realizzazione di tutti gli interventi, anche di manutenzione straordinaria, eventualmente necessari per una diversa partizione o uso dell'immobile e delle relative strutture rispetto allo stato di consegna.
- Il mantenimento dell'immobile in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della concessione, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. In caso di deterioramento dell'immobile, imputabile a dolo o a colpa del concessionario, esso è tenuto alla remissione in pristino o al risarcimento del danno per equivalente.
- L'uso e gestione dell'immobile in modo idoneo, lecito e conforme al fine per il quale è stato concesso.
- L'ottenimento di tutti i permessi, nulla osta, autorizzazione o quanto altro occorra allo svolgimento delle attività del Polo.
- L'assunzione a proprio totale carico di tutti gli obblighi relativi all'attuazione del D.lgs 9/4/2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rimanendo escluso il Comune da ogni eventuale responsabilità in materia.

6. Arredi e attrezzature

Il concessionario, come risulta dal punto precedente, ha l'obbligo di dotare l'immobile, a sua cura e spese, delle attrezzature e degli arredi necessari allo svolgimento delle attività proposte. Tutte le forniture e la posa in opera delle attrezzature delle macchine e degli arredi dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e compatibili con le caratteristiche tecniche e con i sovraccarichi ammissibili per l'edificio.

La manutenzione ordinaria, la sostituzione e integrazione delle attrezzature e dell'arredamento, dovranno essere effettuate dal concessionario a proprie cure e spese, restando lo stesso obbligato a garantire che le dotazioni predette siano sempre mantenute nelle migliori condizioni di efficienza, funzionalità ed ad un adeguato livello di decoro estetico.

7. Migliorie e modalità di svolgimento dei lavori.

Il concessionario, una volta entrato in possesso del bene, potrà in ogni tempo proporre migliorie all'edificio e agli impianti al fine di renderli più funzionali e fruibili, secondo progetti che l'Amministrazione si riserva di esaminare ed approvare.

Tali interventi restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario che alla scadenza della concessione nulla potrà chiedere quale corrispettivo per il miglioramento apportato.

Tali lavori dovranno essere affidati da parte del concessionario ad imprese di comprovata fiducia e solidità e realizzati a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti. Il concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per la corretta esecuzione dei predetti interventi.

8. Vigilanza del Comune di Scandicci

Il Comune, allo scopo di accertarsi della diligente manutenzione dell'immobile concesso, si riserva il diritto di compiere, attraverso propri funzionari e tecnici, ogni ispezione e controllo degli immobili e impianti.

Può altresì esigere che siano effettuati quegli interventi che, ai sensi dei punti 5 e 6 del presente capitolato, sono a carico del concessionario, la cui omissione potrebbe pregiudicare la normale conservazione dell'immobile.

Al fine di verificare la realizzazione di quanto previsto nella proposta presentata in sede di gara, o degli interventi successivamente autorizzati, il Comune potrà disporre rilievi e ispezioni e richiedere eventuale documentazione.

Potrà altresì verificare il livello di apprezzamento da parte dell'utenza circa la qualità dei servizi offerti dal concessionario. Il Comune potrà procedere in proprio, oppure avvalendosi di risorse esterne, alla realizzazione di apposite indagini di gradimento.

L'esito delle suddette indagini verrà comunicato al concessionario. Nel caso siano riscontrate valutazioni prevalentemente negative circa uno o più aspetti dei servizi offerti, la comunicazione conterrà l'espressa contestazione dei problemi lamentati dall'utenza e la

relativa richiesta di adozione da parte del concessionario di provvedimenti per la soluzione dei problemi stessi.

Il concessionario dovrà comunicare al Comune i provvedimenti adottati.

9. Avvio dell'attività

L'inizio delle attività di funzionamento del Polo di alta formazione moda e design dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di consegna del bene.

Il ritardo nell'avvio delle attività, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione di una penalità, nella modalità prevista al punto 18.

Decorso 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere, potrà procedere alla risoluzione del contratto come previsto al punto 19, salvo diritto agli eventuali maggiori danni da parte dell'Amministrazione.

Al recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, l'Amministrazione Comunale potrà procedere rivalendosi sul deposito cauzionale di cui al punto 11, salvo ogni azione per i maggiori danni.

10. Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione o a terzi dalle imprese esecutrici dei lavori e della posa in opera degli arredi, dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

11. Cauzione definitiva

Al momento della stipula del contratto, il concessionario dovrà rilasciare al Comune idonea cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, da costituirsi in uno dei seguenti modi:

- Ricevuta del Tesoriere Comunale, comprovante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi alla Tesoreria Comunale del Comune di Scandicci presso la Banca CR Firenze, Agenzia di Via Pantin 1 Scandicci, in contanti, in assegni circolari o titoli del debito pubblico, o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, ai sensi dell'art. 54 del RD 827/1924 e sue modifiche ed integrazioni.

oppure:

- Fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da aziende di credito o compagnie autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia, nonché da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. L.vo 01.09.93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve avere validità annuale rinnovabile fino alla scadenza della concessione e deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'espressa rinuncia del fideiussore dei diritti e delle tutele di cui all'art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta di questa Amministrazione. La stessa sarà svincolata entro 30 giorni dalla conclusione della concessione.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti imputabili al concessionario.

Resta ferma la possibilità di agire per i maggiori danni.

Qualora il Comune debba avvalersi della cauzione, in tutto o in parte, il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione stessa entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione.

12. Assicurazioni

L'aggiudicatario, prima della consegna del bene, pena la risoluzione del contratto sottoscritto per inadempimento e conseguente decadenza nell'aggiudicazione, è obbligato a stipulare una

polizza di assicurazioni presso una primaria compagnia, che copra tutti i rischi di danni alla struttura avuta in concessione per incendio, scoppio o altre eventi calamitosi "rischio locativo" con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni) ed i rischi RCT per la conduzione della struttura concessa in uso e per l'esercizio dell'attività in cui venga esplicitamente indicato che anche il Comune di Scandicci viene considerato "terzo" a tutti gli effetti. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e persone non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni).

13. Stipulazione del contratto

L'impresa aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto, in forma pubblica amministrativa, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione Comunale, e a presentare la documentazione che la stessa Amministrazione Comunale riterrà necessario richiedere.

La stipulazione del contratto avverrà nella sede del Comune di Scandicci.

Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipula del contratto saranno a carico del concessionario, ivi inclusa l'imposta di registro da quantificare con riferimento al DPR 131/1986.

Il mancato possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara risultante da eventuali verifiche sulle dichiarazioni rese nel modulo di autocertificazione comporterà la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria, salva ogni azione per i maggiori danni.

14. Personale utilizzato dal Concessionario

Il concessionario deve osservare nei confronti del personale da lui impiegato le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione e assistenza dei lavoratori e assicurare il rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 9/4/2008 n. 81.

Tutto il personale che il concessionario assumerà o utilizzerà con altre forme contrattuali e i relativi costi e oneri restano a carico del concessionario, dando atto che nessun rapporto, responsabilità o onere deriverà a carico del Comune.

15. Cessione del contratto e modifiche del soggetto concessionario

Il concessionario non potrà trasferire l'azienda o comunque il ramo di azienda inerente l'attività oggetto della presente gara, o affidare in gestione ad altri l'attività, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Qualsiasi variazione di forma giuridica, della compagine sociale o degli organi d'amministrazione che intervenga nel concessionario, deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni.

In ogni caso durante tutto il periodo contrattuale deve essere garantito che il concessionario, sia che abbia la forma giuridica di impresa individuale sia che abbia forma societaria, sia in possesso dei requisiti di capacità giuridica ed economico-finanziaria previsti nel bando di gara. In caso di perdita momentanea di uno o più dei requisiti, il concessionario dovrà ripristinare le condizioni di rispetto degli stessi nel termine perentorio di trenta giorni.

Il mancato rispetto delle disposizioni del comma precedente comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione.

In caso di R.T.I. non è consentita alcuna modifica nella composizione del raggruppamento per tutto il periodo contrattuale, fatti salvi i casi previsti dalla legge, a pena della risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

16. Risarcimento danni

Nel caso in cui, dai ritardi di avvio delle attività o dal mancato rispetto, nello svolgimento delle stesse attività, dei requisiti previsti per la finanziabilità delle operazioni afferenti all'Asse V – Linea 5.1° del DAR POR CreO FESR 2007-2013 della Regione Toscana, dovessero derivare danni a carico del Comune di Scandicci, quali ad esempio la revoca o perdita di contributi

pubblici, l'Amministrazione procederà nei confronti del concessionario per il risarcimento del danno rivalendosi anche sul deposito cauzionale di cui al punto 11.

17. Divieto di subaffitto

E' fatto divieto al concessionario di subconcedere o dare a qualsiasi titolo in godimento i locali di cui trattasi, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione.

In tale divieto non rientrano le casistiche riconducibili alle attività tipiche degli "incubatori" o "acceleratori" di impresa.

18. Penalità

Nel caso in cui nell'esecuzione del contratto si verificano uno o più dei seguenti inadempimenti, verranno applicate le corrispondenti penalità:

Inadempimento	Penalità
ritardo nel pagamento del canone quadrimestrale anticipato rispetto alle scadenze pattuite, ed indicate al punto 4 del presente capitolato	€ 25,00 ogni giorno di ritardo fino ad al decimo
ulteriore ritardo nel pagamento del canone quadrimestrale anticipato rispetto alla penalità di cui al punto precedente	€ 50,00 ogni giorno di ritardo dall'undicesimo fino al sessantesimo
ritardo nell'avvio delle attività del Polo rispetto al termine di cui al punto 9 del presente capitolato	€ 75,00 per ogni giorno di ritardo oltre al risarcimento dei danni conseguenti dallo stesso (vedi punto 16)
ritardo nel rilascio dei locali al termine di cui al punto 20 del presente capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo

Al recupero delle somme dovute a titolo di penale, l'Amministrazione Comunale potrà procedere rivalendosi sul deposito cauzionale, di cui al punto 11 salvo ogni azione per i maggiori danni.

19. Risoluzione del contratto e decadenza dalla concessione

Comporterà automaticamente la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c., e la conseguente decadenza dalla concessione il verificarsi di uno dei seguenti episodi di inadempimento:

- perdita di uno o più dei requisiti di capacità giuridica, professionale o economico-finanziaria previsti nel bando di gara o mancato ripristino dei requisiti stessi nel termine previsto al punto 15 del capitolato;
- avvio di una procedura di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata a carico del concessionario;
- sostituzione non autorizzata nell'utilizzo dell'immobile o nello svolgimento dell'attività prevista;
- ritardo nel pagamento del canone quadrimestrale anticipato che si protragga oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento indicata al punto 4 del presente capitolato;
- violazione del divieto di adibire l'immobile ad usi diversi da quelli indicati nel bando e nel capitolato;
- mancato reintegro dell'importo della cauzione definitiva nel termine indicato all'ultimo comma del punto 11 del presente capitolato;
- violazione del divieto di subconcessione contenuto al punto 17 del presente capitolato.

Previa diffida intimata per scritto al concessionario ad adempiere, entro un termine non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della stessa, comporterà la risoluzione del contratto ex artt.1453 e 1454 del c.c. l'accertamento di un inadempimento diverso da quelli indicati al comma precedente, tra i quali, a puro titolo esemplificativo:

- a) mancato inizio della gestione entro i termini indicati al punto 9 senza giustificato motivo;
- b) gravi carenze nell'esercizio delle attività del Polo, con violazioni che abbiano comportato la sospensione dell'attività impartita dalle competenti autorità amministrative e/o sanitarie per più di dieci giorni nel corso di un anno solare oppure più di trenta giorni complessivi in tutto il periodo contrattuale.
- c) sostanziale difformità nella gestione da quanto previsto nei progetti presentati in sede di gara e mancato rispetto dei requisiti previsti per la finanziabilità delle operazioni afferenti all'Asse V – Linea 5.1° del DAR POR CreO FESR 2007-2013 della Regione Toscana.

20. Cessazione degli effetti della concessione

In qualsiasi caso di cessazione degli effetti della concessione (scadenza, recesso, risoluzione), il concessionario dovrà provvedere entro 30 giorni al rilascio dei locali, che ritorneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento, ivi comprese le eventuali migliorie e gli impianti realizzati.

Qualora non ottemperi senza giustificato motivo, sarà tenuto al pagamento delle penalità di cui al punto 18, oltre all'indennità di occupazione in misura uguale al canone offerto.

Al recupero delle somme dovute l'Amministrazione Comunale potrà procedere rivalendosi sul deposito cauzionale di cui al punto 11, salvo ogni azione per i maggiori danni.

21. Norme per la partecipazione alla gara

Le modalità di partecipazione alla gara sono contenute nel disciplinare di gara.

22. Controversie

Il Foro di Firenze è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

23. Trattamento dei dati personali

Il concessionario è vincolato ad utilizzare i dati di cui verrà a conoscenza durante l'esecuzione del contratto per le sole finalità di legge nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto del citato D. Lgs. 196/2003.

24. Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa richiamo al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n° 827, all'art. 30, D.Lgs. 163/2006, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Scandicci, 11/04/2013

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Barbanti

